

COMUNE DI COAZZOLO

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA N. 03

INTERVENTI DI PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI AL FINE DI LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENZA DORATA E DELLA METCALFA PRUINOSA

I L S E G R E T A R I O C O M U N A L E

ai sensi del D.M. n° 32442 del 31 maggio 2000, pubblicato sulla G.U. n.159 del 10/07/2000, recante – Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite, art.4 – misure fitosanitarie nei focolai;

vista la Delibera della Giunta Regionale n.81 – 581 del 24.07.2000 di recepimento del D.M. di lotta obbligatoria di cui al punto precedente;

vista la determinazione del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, n.98 del 25.07.2000 che stabilisce le necessarie norme applicative e le specifiche misure di lotta all'insetto vettore;

vista la determinazione del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, n. 65 del 20.05.2003, di aggiornamento in Piemonte del D.M. di lotta obbligatoria, che individua come zone focolaio l'intero territorio della Provincia di Asti;

vista la circ. prefettizia prot.n. 14 – 1/2 3785 del 10.08.2004, avente per oggetto “Lotta obbligatoria alla Flavescenza Dorata delle viti – procedure operative” con la quale il Prefetto di Asti invita espressamente le Amministrazioni Comunali ad adottare apposite norme di contrasto al diffondersi della Flavescenza Dorata (pulizia degli incolti) stabilendo anche, se ritenuto opportuno, sanzioni amministrative per gli inadempienti;

vista la circolare della Regione Piemonte – Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità – Direzione Regionale Sviluppo dell'agricoltura – Settore Fitosanitario, prot. n. 8653/12.03 del 22 giugno 2005 , relativa all'esecuzione dei controlli ed all'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 9 del Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza Dorata;

visto il regolamento di Polizia Rurale adottato con deliberazione consiliare n.16 in data 15.04.2000 con particolare riferimento all'art.28;

considerato che nei terreni incolti e abbandonati possono proliferare agenti patogeni di varia natura che arrecano ingenti danni alle coltivazioni agrarie;

considerati i gravi danni economici subiti direttamente dai viticoltori – e indirettamente da tutta la collettività – a causa del dilagare della Flavescenza Dorata nei vigneti astigiani;

ORDINA

A tutti i proprietari o possessori a qualunque titolo di terreni su cui insistono incolti sono tenuti alla ripulitura dei fondi medesimi entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

AVVERTE

Che nel caso di inadempienza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all' art. 7/bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento), fatte salve le sanzioni previste dal D.M.n.32442 del 31/05/2000 – misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite, art. 9 inadempienze: “in caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti vengono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale: - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: “Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale e forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa la pena è della multa da euro 103,29 (centotré/29) ad euro 2.065,83 (duemilasestantacinque/83), inoltre i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio con l'accollamento delle spese tutte senza pregiudizio di azioni penali, qualora il fatto costituisca reato.

DA' MANDATO

Agli organi di Polizia di vigilare sulla esatta osservanza della presente ordinanza e di farla eseguire in tutte le sue parti ai sensi di legge.

Castagnole delle Lanze Li, 08/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Carafa

